



Circ. 058

Cagliari, 6 ottobre 2026

Lic.Class.Scient. "EUCLIDE" Cagliari  
Prot. 0011187 del 06/10/2026  
IV (Uscita)

Ai Docenti  
Ai genitori/esercenti potestà genitoriale  
Alla DSGA  
Al personale ATA  
Al sito Web

**Oggetto:** Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto-legge 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Con la presente si ricorda alle SS.LL. che l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 123/2023, noto come "Decreto Caivano", recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha apportato, con l'art. 12, modifiche significative alla disciplina dell'obbligo scolastico (fino al compimento del sedicesimo anno di età), mediante l'introduzione dell'articolo 570-ter del codice penale, che inasprisce le sanzioni per i genitori del minore o per chi detenga la responsabilità genitoriale. In particolare:

- **il comma 1 dell'art. 570-ter** prevede la reclusione fino a due anni in caso di inadempimento dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro - genitori o responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione - che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità previste dalla legge);
- **il comma 2 dell'art. 570-ter** prevede la reclusione fino a un anno quando le assenze del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, senza giustificato motivo e/o in assenza del ripristino della frequenza regolare del minore. Per INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE si intende la situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Sono considerati in ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:

- gli/le studenti/esse assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- gli/le studenti/esse la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

La scuola, in ottemperanza al “Decreto Caivano”, al fine di contrastare con maggiore efficacia le situazioni a rischio di dispersione, è tenuta a:

- monitorare le assenze degli/le studenti/sse in obbligo di istruzione;
- se le assenze superano i 15 giorni nell’arco di un trimestre, verificare se le stesse sono giustificate (malattia o altri gravi impedimenti) o ingiustificate;
- identificate le assenze ingiustificate, inviare una comunicazione ai genitori, che dovranno fornire una motivazione adeguata;
- in caso di motivazioni inadeguate o se esse non dovessero essere fornite, informare il Sindaco, che a sua volta ammonirà il genitore o il responsabile dello/a studente/ssa per non aver adempiuto all’obbligo di istruzione.
- se l’inadempimento prosegue o non viene adeguatamente motivato anche dopo l’ammonimento del Sindaco, il genitore o il responsabile andranno incontro alle sanzioni previste dalla legge.

Al fine di espletare quanto sopra, si chiede ai coordinatori di classe di controllare le assenze degli/le studenti/sse in obbligo di istruzione della propria classe e, nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, di dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Nelle classi in cui non è individuato un coordinatore, le suddette attività rientrano tra gli adempimenti obbligatori di tutti i docenti.

**I genitori/esercenti la potestà genitoriale sono invitati a vigilare sulle assenze dei/delle propri/e figli/e e a fornire giustificazioni tempestive.**

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente scolastico  
Mario Secchi